



RICHIESTA RIPARTO SPESE PROPRIETARIO - INQUILINO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME:

NOME:

CONDOMINO/A DEL
CONDOMINIO:

DI VIA/PIAZZA:

CITTÀ':

COMUNICA CHE

a partire dal giorno:

è stata locata l'unità posta all'interno:

eventuali pertinenze:

al sig./sig.ra

residente in

Codice fiscale

Telefono

E mail

RICHIEDE

che venga effettuato il riparto delle spese proprietario/inquilino secondo quanto indicato in contratto,

- o di cui si fornisce copia all'amministratore;
- o del cui contenuto si informa per iscritto;

che il riparto delle spese venga inviato anche all'inquilino, il quale si impegna a versare la propria quota direttamente sul conto corrente del condominio,

che venga inviata anche all'inquilino la documentazione relativa alle assemblee e gli allegati prospetti di bilancio.

Il/La sottoscritto/a con la sottoscrizione della presente:

- o è consapevole che verrà addebitato, tra le spese personali inserite nel bilancio consuntivo dell'esercizio in corso, l'importo di euro 30,00 (oltre IVA) quale compenso per il riparto delle spese condominiali;
- o è consapevole che l'amministratore, in caso di mancato pagamento delle spese condominiali da parte dell'inquilino, deve rivolgersi esclusivamente al proprietario.

Luogo

Data

Firma



THE HABITAT COMPANY SRL

Viale A. De Gasperi, 51 San Benedetto del Tronto - Tel. 0735.781060 - Fax 735.781883

www.foisamministrazioni.com - mail@foisamministrazioni.com



NOTE RELATIVE AL RIPARTO SPESE PROPRIETARIO – INQUILINO

L'amministratore dell'edificio condominiale è il mandatario dei **condomini (proprietari)** ed è quindi chiamato a rispondere del proprio operato **solo a loro e non anche agli inquilini**.

È assolutamente opportuno evidenziare che il rapporto di locazione, in quanto rapporto obbligatorio, vincola solo le parti (art. 1372 c.c.) e non i terzi, come ad esempio, l'amministratore. **Quest'ultimo è del tutto estraneo ai rapporti fra locatore e conduttore.**

Ciò significa che l'amministratore ha l'obbligo di richiedere ai condomini (proprietari) il pagamento di tutte le spese condominiali, anche nel caso in cui l'unità immobiliare sia stata concessa in locazione.

Solo nel caso in cui il condomino (proprietario) chieda di ripartire le spese tra locatore e inquilino, l'amministratore provvederà ad eseguire il conteggio, sulla base delle indicazioni fornite e/o di quanto riportato nel contratto di affitto.

In tal caso l'incarico di ripartizione è da considerarsi svincolato ed escluso dal mandato ad amministrare il condominio, con la conseguenza che l'amministratore ha diritto ad un compenso ulteriore per tale attività.

È però pacifico che, anche in tale caso, qualora l'inquilino non provveda al tempestivo versamento delle quote di spesa previste a suo carico dalla legge o dal contratto, **è il locatore (proprietario) a dover intervenire per evitare di risultare moroso nei confronti del condominio.**

Per quanto riguarda la convocazione all'assemblea condominiale, la legge "dell'equo canone" non ha implicato modifiche al disposto dell'art. 66 disposizioni attuative del Codice Civile che disciplina la comunicazione dell'avviso all'adunanza.

Ne consegue che suddetto **avviso deve essere comunicato dall'amministratore al proprietario (locatore)** e non anche al conduttore dell'appartamento.

Lo stesso proprietario può, qualora lo ritenga opportuno, informare il conduttore dell'avviso di convocazione ricevuto e, nel caso, conferire la delega per la partecipazione all'assemblea.

L'amministratore non risponde, quindi, alle conseguenze della mancata convocazione del conduttore.

